

Finanziamenti soci in bilancio: profili civilistici e fiscali

Il finanziamento soci continua a rappresentare uno strumento centrale di sostegno della liquidità aziendale, ma richiede una gestione tecnica molto attenta, sia sul piano civilistico sia su quello fiscale.

La corretta qualificazione degli apporti (**finanziamenti o versamenti in conto capitale o a copertura perdite**) incide infatti direttamente sulla rappresentazione in bilancio, sulle regole di rimborso e sul trattamento tributario di interessi ed eventuali imposte indirette.

Profili civilistici e fiscali essenziali

In bilancio occorre distinguere tra versamenti acquisiti definitivamente al patrimonio netto (in A VI "Altre riserve") e veri e propri finanziamenti soggetti a restituzione, da iscrivere tra i "Debiti verso soci per finanziamenti".

L'art. 46 del TUIR **introduce una presunzione legale** relativa in forza della quale le somme versate dai soci si considerano **date a mutuo** e, quindi, **presumibilmente fruttifere**, salvo prova contraria desumibile da clausole statutarie, da un contratto scritto o da idonea evidenza in bilancio.

Operativamente, è spesso preferibile utilizzare corrispondenza commerciale (lettere, e-mail) anziché verbali assembleari, per evitare **l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale del 3%**. La Cassazione (nn. 3839 e 3841/2023) ha ritenuto che l'enunciazione di un contratto verbale di finanziamento soci non comporta l'applicazione dell'imposta di registro del 3% qualora esso sia usato per la conversione in capitale sociale.

Particolare rilievo assume la clausola di postergazione ex art. 2467 c.c., che subordina il rimborso del finanziamento soci al **soddisfacimento degli altri creditori** quando il prestito è stato concesso in condizioni di sottocapitalizzazione o squilibrio patrimoniale.

La norma, in particolare, fa riferimento a:

- **“eccessivo squilibrio** dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto”;
- situazione finanziaria nella quale sarebbe stato **più ragionevole un conferimento.**

Sul fronte dei vincoli alla raccolta, la delibera CICR 19 luglio 2005 **consente la raccolta** presso soci che detengono **almeno il 2% del capitale** e risultano tali **da almeno tre** mesi, evitando che ciò integri raccolta del risparmio tra il pubblico, con conseguente rilevanza penale ex art. 130 TUB.

Tipologia di apporto	Iscrizione contabile	Vincoli/utilizzo
Versamenti in c/aumento capitale	Patrimonio netto – riserva vincolata	Il maggior capitale potrà essere riportato negli atti societari solo a seguito di iscrizione nel registro imprese della delibera di aumento
Versamenti in c/futuri aumenti	Patrimonio netto – riserva vincolata	Non utilizzabile per coprire perdite né per effettuare aumenti gratuiti

Tipologia di apporto	Iscrizione contabile	Vincoli/utilizzo
Versamenti in c/capitale o a fondo perduto	Patrimonio netto – altre riserve	Incrementano riserve liberamente utilizzabili
Versamenti a copertura perdite	Patrimonio netto – copertura perdite	Solo per perdite come alternativa ai procedimenti ex artt. 2446-2447 c.c.
Finanziamenti soci	Debiti verso soci per finanziamenti	Presunzione fruttuosità, possibili vincoli CICR

(MF/ms)